

N. R.G. 12979/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE UNDICESIMA CIVILE - IMMIGRAZIONE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 12979/2024 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:

[REDACTED] in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi residente alla [REDACTED],

[REDACTED] in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) ed ivi residente alla [REDACTED] 2B) in proprio e [REDACTED] nata il [REDACTED] in Rio de Janeiro –RJ- (Brasile) ed ivi residente alla Rua [REDACTED] nella loro qualità di rappresentanti legali delle figlie minori

[REDACTED] in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi residente alla Rua [REDACTED];

[REDACTED] in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi residente alla Rua [REDACTED]

[REDACTED] in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi residente alla [REDACTED]

rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Nardone (C.F. NRDNTN62A25F839J) e Angelo Nardone (C.F. NRDNGL96S06A783N)

Ricorrenti

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente contumace

nonché con l'intervento obbligatorio della



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA**CONCLUSIONI**

Per i ricorrenti:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale, così provvedere: 1) Accogliere il ricorso proposto dai ricorrenti sopra generalizzati in quanto discendenti per via materna jure sanguinis da cittadina italiana, e per l’effetto dichiarare gli stessi cittadini italiani; 2) Ordinare al Ministero dell’Interno in persona del suo Ministro pro tempore, e per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti; 3) Condannare il Ministero dell’Interno in persona del suo Ministro pro tempore al pagamento delle spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore..”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.**1. Sulle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti ricorrenti.**

1.1 I ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso ritualmente notificato al Ministero dell’Interno, chiedevano che questo Tribunale riconoscesse agli stessi la cittadinanza italiana che assumevano di aver acquisito *iure sanguinis* secondo la linea di discendenza, come specificata nel ricorso, dall’avo comune sig. ██████████ nato il ██████████ a Santa Margherita Ligure (Genova), figlio di ██████████ (cfr. certificato di battesimo sub doc. 2 prodotto con nota di deposito del 20.11.2025), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. certificato sub doc. 1 prodotto con nota di deposito del 20.11.2025).

1.2 Riportavano a sostegno della domanda la seguente discendenza:





1.3 A fondamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana allegavano che:

1.3.1) il predetto avo [REDACTED] emigrato in Brasile, rimasto vedovo, sposò in seconde nozze in data [REDACTED] in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) [REDACTED], ed è ivi morì in data [REDACTED] (cfr. certificati di matrimonio e di morte con traduzione apostillata prodotti sud doc. 01bis in data 21.10.2025 e sub 3 e 4 in data 20.11.2025);

1.3.2) dall'unione coniugale tra [REDACTED] nasceva in data [REDACTED] (cfr. certificato di nascita sub doc. 02 con traduzione apostillata prodotto in data 21.10.2025 e sub doc. 5 prodotto in data 20.11.2025);

1.3.3) [REDACTED] si è coniugata nella sua città natale con [REDACTED] ed è ivi deceduta il [REDACTED] (cfr. certificato di matrimonio apostillato prodotto sub doc. 02 in data 21.10.2025 e sub 6 in data 20.11.2025);

1.3.4) dall'unione matrimoniale tra [REDACTED] è nata il [REDACTED] in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) [REDACTED] (cfr. certificato di nascita sub doc. 03 con traduzione apostillata prodotto unitamente al ricorso del [REDACTED]);

1.3.5) Da [REDACTED] si è sposata in data il [REDACTED] (cfr. certificato di matrimonio sub doc. 03 con traduzione apostillata prodotto unitamente al ricorso del [REDACTED] e sub 8 in data [REDACTED]);

1.3.6) dall'unione matrimoniale di [REDACTED] Junior [REDACTED] è nata la ricorrente [REDACTED] (da coniugata [REDACTED])



accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.

2.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che *“le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

2.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.

2.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n. 46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.

2.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui *“Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”*

2.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 3 parte ricorrente), nel Comune di Santa Margherita e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.

3. Sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza.

3.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione *iure sanguinis* (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992).

3.2 Conseguentemente l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).

3.3 Non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana il fatto che l'ascendente donna abbia contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948 giacché, come chiarito dalle SS.UU. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009), per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere



riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.

3.4 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente (come nel caso che ci occupa): 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino o cittadina italiano/a; 2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/2024).

3.5 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.2-ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di "*allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge*" - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:

3.5.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025) l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;



██████████ nata il ██████████ in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi
residente alla Rua ██████████

██████████, nata il ██████████ in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile) ed ivi
residente alla Rua ██████████

██████████, nata il ██████████ in Rio de Janeiro –RJ– (Brasile)
ed ivi residente alla ██████████

sono cittadini italiani;

2) ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile,
provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;

3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Genova in data 8 febbraio 2026.

Il Giudice

dr. Mirko Parentini

